Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 15 gennaio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200
	» semestrale » 50		» semestrale » 100
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Il R. decreto 16 dicembre 1942-XXI, n. 1566, concernente modificazione ed estensione ai territori annessi del R. decreto-legge 5 maggio 1941-XIX, n. 410, recante norme per la organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri servizi, connessi con l'attuale stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1943-XXI, n. 8, deve intitolarsi, tanto nel sommario come nel testo, *Regio decreto-legge* anzichè *Regio decreto.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1585.
Pensioni, gratificazioni e sussidi agli infortunati civili per eventi di guerra, nativi dell'Africa italiana. Pag. 162

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1586.
Modificazioni al R. decreto 11 dicembre 1941-XX, n. 1608, concernente l'aumento del numero dei posti di addetto stampa presso le Regie prefetture del Regno. . Pag. 164

RELAZIONE e R. DECRETO 3 dicembre 1942-XXI, n. 1587.
8ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43. . . . . Pag. 165

REGIO DECRETO 3 dicembre 1942-XXI, n. 1588.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43 per restituzioni e rimborsi . . . . Pag. 166

REGIO DECRETO 3 dicembre 1942-XXI, n. 1589.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per stipendi e pensioni . . . . Pag. 166

REGIO DECRETO 7 dicembre 1942-XXI, n. 1590.
Estensione alla Regia guardia di finanza del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito ed abrogazione del R. decreto 4 dicembre 1930-IX, n. 1669. Pag. 167

RELAZIONE e R. DECRETO 10 dicembre 1942-XXI, n. 1591.
9ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43 . . . . . Pag. 167

REGIO DECRETO 7 novembre 1942-XXI, n. 1592.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di San Miniato (Pisa) . . . Pag. 168

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1593.
Dichiarazione di pubblica utilità per alcune opere e lavori da eseguirsi dalla Regia marina. . . . . . . Pag. 168

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI.
Modificazione al R. decreto 25 luglio 1941-XIX relativo alla iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite. Pag. 168

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI.
Modificazione al R. decreto 26 settembre 1942-XX relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite . . . . Pag. 168

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI.
Modificazione al R. decreto 24 agosto 1941-XIX relativo alla radiazione dal naviglio ausiliario dello Stato di alcune navi mercantili requisite . . . . Pag. 169

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 gennaio 1943-XXI.
Approvazione dello statuto della Cassa di risparmio di Gorizia . . . . Pag. 169

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1941-XIX.
Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Varese . . . . Pag. 169

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1942-XXI.
Attivazione del nuovo catasto terreni per alcuni Comuni della provincia del Friuli . . . . Pag. 172

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1942-XXI.
Attivazione del nuovo catasto terreni per alcuni Comuni della provincia di Rieti . . . . Pag. 172

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1943-XXI.
Disciplina della produzione e della vendita degli apparecchi radio riceventi per usi civili . . . . . Pag. 172

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1943-XXI.
Trasferimento alle dipendenze dello Stato dell'Ufficio centrale per i prodotti ortofrutticoli . . . . . Pag. 174

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle finanze: Regi decreti-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1353, e 20 novembre 1942-XXI, n. 1404, concernenti entrambi maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43 . . . . Pag. 174

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Santa Caterina Porto Alabe (Nuoro). . Pag. 174
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Nuoro-Oliena (Nuoro) . . . . Pag. 174
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattuht di Occhiobello (Rovigo) . . . . Pag. 174
Costituzionè della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Occhiobello (Rovigo) . . . . Pag. 174

Ministero delle finanze:
Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto . . . . Pag. 175
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 175

Ministero delle corporazioni: Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Vercelli . . . . Pag. 175

Ministero dei lavori pubblici: Sdemanializzazione di una zona dell'alveo del fiume Roja in comune di Ventimiglia (Imperia) . . . . Pag. 175

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca operaia palermitana, in liquidazione, con sede in Palermo . . . . Pag. 175

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso a cinque posti di telefonista nel Ministero delle finanze. Pag. 176

Ministero delle comunicazioni: Graduatoria del concorso a nove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione . . . . Pag. 176

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1585.

Pensioni, gratificazioni e sussidi agli infortunati civili per eventi di guerra, nativi dell'Africa italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XVI, n. 285;

Visto il R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 874, sulle pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana;

Visto il R. decreto 17 settembre 1940-XVIII, n. 1620, sulle pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi della Libia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa una pensione vitalizia ai civili cittadini italiani con statuto personale e successorio musulmano, o cittadini italiani libici, o sudditi dell'Africa Orientale Italiana che, in seguito a fatto di guerra, abbiano riportato minorazioni o infermità ascritte alla prima, seconda e terza categoria della tabella allegata al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

La pensione è calcolata sulla paga iniziale del grado di ascari o di soldato libico di cui rispettivamente ai Regi decreti 6 maggio 1940-XVIII, n. 874, e 17 settembre 1940-XVIII, n. 1620.

Qualora la lesione o l'infermità sia ascritta alla quarta categoria della tabella medesima è concessa all'infortunato una gratificazione una volta tanto pari a 15 mesi della paga iniziale giornaliera di ascari o di soldato libico.

Art. 2.

Quando non si possa emettere un giudizio definitivo sulla gravità della lesione o della malattia che rientrerebbe in una delle prime tre categorie, specie quando non vi siano elementi sicuri per stabilire il carattere permanente dell'infermità riscontrata, viene liquidato un assegno rinnovabile in misura uguale alle pensione che potrebbe spettare qualora i disturbi constatati fossero permanenti.

La durata dell'assegno, da determinare in base a parere medico, non può essere inferiore ad un anno nè superiore a tre.

Al termine del periodo stabilito, si procede a nuovo accertamento sanitario in seguito al quale è assegnata all'infortunato quella pensione o gratificazione che può spettargli in base alle ultime constatazioni mediche.

Agli effetti sopraindicati il nuovo accertamento sanitario può aver luogo anche prima dello scadere del periodo di assegno, quando l'interessato ne faccia domanda o quando risulti in modo evidente, in seguito a rapporti di autorità competenti, che le condizioni dell'infortunato siano migliorate in modo da permettergli di attendere a lavoro proficuo.

Art. 3.

Agli orfani dell'infortunato deceduto per ferita, lesione o malattia riportata a causa dell'attuale guerra è concessa, fino al compimento del quattordicesimo anno di età, la pensione nella seguente misura giornaliera:

L. 1,20 per un orfano;
L. 1,70 per due orfani;
L. 2,20 per tre orfani;
L. 2,70 per quattro o più orfani.

La concessione suddetta è estesa agli orfani dell'infortunato deceduto dopo essere stato ammesso a fruire della pensione per lesioni od infermità ascritte alle prime tre categorie di cui all'art. 1, in seguito ad aggravamento dell'infermità che ha determinato l'assegnazione della pensione.

Il pagamento della pensione di cui ai commi precedenti è effettuato alle persone che, secondo le consuetudini locali, hanno la tutela degli orfani ed in presenza dei medesimi per accertarne l'esistenza in vita.

Art. 4.

Indipendentemente dalla concessione della pensione agli orfani è concesso, una volta tanto, alla vedova o alle vedove del defunto, purchè non passata a nuove nozze, od in mancanza ai genitori del medesimo, un sussidio in misura non superiore a sei mesi della paga giornaliera di ascari o di soldato libico, tenuto conto delle condizioni economiche degli interessati.

Art. 5.

Agli effetti dei precedenti articoli si considerano come avvenute per eventi di guerra la morte per maltrattamenti o per mancanza di cure e le infermità contratte in conseguenza dei disagi subiti durante lo stato di soggezione in mano del nemico.

Art. 6.

L'accertamento del diritto alla pensione, gratificazione o sussidio di cui agli articoli precedenti e l'emanazione del relativo provvedimento di concessione, sono di competenza dei Governi dell'Africa italiana a carico dei quali grava la relativa spesa.

Art. 7.

Le quote di pensione sono pagate, a mensilità maturate, dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale o per incarico di questa dagli uffici postali, su presentazione del libretto di pensione che comprende la copia integrale del provvedimento di concessione ed un fascicolo di tagliandi rinnovabili, a madre e figlia, dal quale risultino i pagamenti effettuati.

Il libretto deve essere inoltre munito di fotografia del titolare ovvero, nel caso di pensione concessa agli orfani, della fotografia del loro tutore. In quest'ultimo caso nel libretto debbono essere indicati nominativamente tutti gli orfani e la data in cui ciascuno di essi compirà il quattordicesimo anno di età ai fini della cessazione o riduzione della pensione.

Agli effetti del pagamento, il tutore è obbligato a presentare all'ufficio pagatore il primo gennaio ed il primo luglio di ogni anno apposito certificato, da rilasciarsi dalle competenti autorità civili, attestante l'esistenza in vita degli aventi diritto specificati nel libretto di pensione.

Art. 8.

Le pensioni previste dal presente decreto non sono riversibili, salvo l'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 3, e non sono nè cedibili, nè sequestrabili.

Art. 9.

Perdono diritto al godimento della pensione i titolari della medesima che:

a) acquistino la cittadinanza o sudditanza di uno Stato estero;

b) riportino condanna per reati politici o militari.

Art. 10.

Le rate di pensione non riscosse entro due anni dal titolare, o dal tutore nel caso di pensione concessa a favore di orfani, sono prescritte ai sensi delle vigenti disposizioni.

La mancata riscossione della pensione per tre anni consecutivi fa decadere da ogni diritto inerente alla pensione stessa.

Nell'uno o nell'altro caso, con decreto governatoriale può essere riconosciuto che la mancata riscossione delle rate sia dovuta a comprovati gravi motivi e determinata la data di inizio di questi, reintegrando dalla data medesima il titolare nel suo diritto, salvi, in ogni caso, gli effetti della prescrizione biennale che, eventualmente, si fosse in precedenza verificata.

Art. 11.

Contro i provvedimenti del Governo che comunque concernano le pensioni, le gratificazioni od i sussidi di cui ai precedenti articoli, è ammesso ricorso al Governatore e contro la decisione di questi al Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto si applicano per gli eventi verificatisi o che si verificheranno nel corso dell'attuale guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 50. — MANCINI

Tabella delle categorie delle lesioni e delle infermità dipendenti da eventi di guerra, previste dall'art. 1 del decreto.

CATEGORIA 1ª:

1) La perdita funzionale od anatomica dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi, insieme;

2) La perdita di tre arti, o quella totale delle due mani e di un piede, insieme;

3) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente;

4) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani;

5) Le alterazioni delle facoltà mentali, permanenti, insanabili e gravi al punto da rendere l'individuo totalmente incapace a qualsiasi lavoro proficuo, o pericoloso a sè o agli altri;

6) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguente gravità da apportare o isolatamente, o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale;

7) La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione, od amputazione delle coscie);

8) La perdita di ambo gli arti (superiore ed inferiore) dello stesso lato (disarticolazione od amputazione del braccio e delle coscie).

CATEGORIA 2ª:

1) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta al solo conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino;

2) Le alterazioni organiche ed irreparabili di uno o di ambo gli occhi, con tale riduzione visiva residua, da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino;

3) La perdita di un arto superiore e di uno inferiore, non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia);

4) La perdita totale di una mano e dei due piedi;

5) La perdita totale di una mano e di un piede;

6) La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sei dita;

7) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani;

8) La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dita dell'altra mano;

9) La perdita totale di ambo i piedi;

10) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti gravi di lesioni della bocca, o della faccia tali da ostacolare in modo notevole la masticazione o la deglutizione;

11) Tutte le altre infermità o lesioni organiche funzionali gravi al punto da determinare un'assoluta e permanente incapacità a lavoro proficuo.

CATEGORIA 3ª:

1) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare a meno di un venticinquesimo del normale;

2) La sordità bilaterale organica assoluta e permanente;

3) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca, tali da ostacolare in modo notevole la favella, oppure da apportare notevole deformità;

4) Le lesioni od affezioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto afasia, od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato nelle due prime categorie;

5) L'evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli);

6) L'ano preternaturale;

7) La perdita di un arto, o di un segmento di esso, per modo che ne risulti abolita la funzione;

8) Tutte le altre infermità, o lesioni organiche funzionali permanenti che, non raggiungendo gli estremi previsti dal n. 11 della categoria 2ª, siano tali da far ritenere che l'individuo non possa attendere in modo continuativo al lavoro proficuo, il che può verificarsi per quelle forme morbose soggette a scompensi e riacutizzazioni.

CATEGORIA 4ª:

Tutte le altre infermità o lesioni che, non raggiungendo gli estremi previsti dalle tre precedenti categorie, abbiano dato luogo a minorazioni da cui sia derivata una diminuzione della capacità lavorativa.

Avvertenze.

1) Qualora coesistessero due o più malattie od esiti di lesioni, tutti dipendenti da eventi di guerra ben accertati, infermità od esiti che, per sè considerati, pur non raggiungendo gli estremi della 2ª e 3ª categoria, sarebbero, singolarmente presi, cause di minorazioni, si farà luogo all'assegnazione della 2ª categoria, quando una o più delle dette infermità dessero diritto alla 3ª e le altre alla 4ª, assegnandosi, invece, la 3ª, quando le varie infermità dessero ciascuna diritto alla 4ª categoria;

2) La perdita assoluta e permanente della funzione di organi, arti o loro segmenti, è equiparata alla perdita anatomica dei medesimi.

Non sarà mai equiparata alla perdita anatomica di organi, arti o loro segmenti la diminuzione permanente della funzione di essi, che dovrà essere perciò ascritta alla 4ª categoria, oppure se associata ad altri esiti o malattie, giudicata con le norme del precedente numero.

Non sarà tenuto conto, per gli effetti della pensione o dei temporanei assegni, di quelle diminuzioni funzionali che non raggiungono il grado voluto dall'elenco delle infermità;

3) Alla determinazione dell'acutezza visiva dovrà procedersi sempre previa correzione: per visus residuo pertanto dovrà intendersi quello che può ottenersi con pratica correzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1586.

Modificazioni al R. decreto 11 dicembre 1941-XX, n. 1608, concernente l'aumento del numero dei posti di addetto stampa presso le Regie prefetture del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 dicembre 1941-XX, n. 1608, concernente l'aumento del numero dei funzionari del Ministero della cultura popolare che possono essere destinati presso le Regie prefetture del Regno con le funzioni di addetti stampa;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche agli articoli 3 e 4 del suddetto Regio decreto per quanto concerne l'espletamento del concorso ivi previsto;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto 11 dicembre 1941-XX, n. 1608, è modificato come segue: « Nella prima attuazione del presente decreto il Ministero della cultura popolare è

autorizzato a bandire un concorso per titoli e per esami a dodici posti di primo segretario (gruppo *A*, grado 9°) da destinare presso le sedi indicate nell'art. 2 con le funzioni di addetto stampa ».

Art. 2.

L'art. 4, primo comma, del Regio decreto sopra citato è sostituito dai seguenti: « Possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo i dipendenti di gruppo *A* delle altre Amministrazioni dello Stato che rivestano lo stesso grado di quello messo a concorso o il grado immediatamente inferiore e siano in possesso del prescritto titolo di studio.

Possono, altresì, parteciparvi, purchè in possesso del prescritto titolo di studio e di tutti gli altri requisiti necessari per la nomina nei ruoli di gruppo *A*, delle Amministrazioni statali, gli iscritti all'albo professionale dei giornalisti da almeno cinque anni, che non abbiano superato il 30° anno di età, salva l'applicazione dei benefici di legge in materia di elevazione del limite massimo di età per la partecipazione a concorsi presso Amministrazioni dello Stato ».

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 44. — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO 3 dicembre 1942-XXI, n. 1587.
8ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 3 dicembre 1942-XXI, sul decreto che autorizza una 8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

MAESTA'

Per imprevedibili esigenze di carattere urgente ed inderogabile, è necessario inscrivere le somme sottoindicate nei seguenti stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente:

Ministero delle finanze	L. 1.250.000
Ministero degli affari esteri	» 927.000
Ministero dell'educazione nazionale	» 970.000
Ministero dell'interno	» 57.570
Totale	L. 3.204.570

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43 sono disponibili lire 27.298.250;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 356 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43, è autorizzata una ottava prelevazione nella somma di lire tre milioni duecentoquattromila cinquecentosettanta (L. 3.204.570) da inscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero delle finanze:	
Cap. n. 45. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	L. 1.250.000
Ministero degli affari esteri:	
Cap. n. 100-*bis*. — Assegnazione straordinaria a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero	L. 927.000
Ministero dell'educazione nazionale:	
Cap. n. 115-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato all'Università di Camerino	L. 400.000
Cap. n. 134. — Assegno a favore della Reale Accademia d'Italia	» 320.000
Cap. n. 202-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per i servizi relativi alla tutela del patrimonio artistico della Dalmazia	» 250.000
Ministero dell'interno:	
Cap. n. 146 (aggiunto - in conto competenza). — Spese per la sistemazione e l'adattamento della Villa Zuber, ecc.	L. 57.570
Totale	L. 3.204.570

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 45. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 dicembre 1942-XXI, n. 1588.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43 per restituzioni e rimborsi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1942-XX, n. 695;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 197. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato, ecc.	L.	2.500.000
Cap. n. 276. — Restituzioni e rimborsi (tasse)	»	45.000.000
Cap. n. 277. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, ecc.	»	100.000
Cap. n. 291. — Restituzioni e rimborsi (Demanio)	»	130.000
Cap. n. 303. — Restituzioni e rimborsi (Provveditorato)	»	200.000
Cap. n. 321. — Restituzioni e rimborsi (imposte)	»	70.000.000
Cap. n. 322. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 335. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, ecc.	»	5.000.000
Totale . . .	L.	125.930.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 47. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 dicembre 1942-XXI, n. 1589.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per stipendi e pensioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 28 maggio 1942-XX, numeri 660 e 679; 1° giugno 1942-XX, numeri 667 e 680, e 23 giugno 1942-XX, n. 695;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'educazione nazionale, dell'interno, delle comunicazioni e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1942-43, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 97. — Assegni fissi al personale in servizio permanente (M.V. S.N.)	L.	20.000.000
Cap. n. 428. — Stipendi, ecc., al personale del Corpo della Regia guardia di finanza, ecc., comandato a prestare servizio presso il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, ecc.	»	1.400.000
Cap. n. 454. — Assegni di invalidità, pensioni vedovili, ecc. (pensioni di guerra)	»	5.400.000
Cap. n. 455. — Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa, ecc.	»	550.000
Cap. n. 456. — Pensioni ed assegni di guerra, compresa l'indennità per una volta tanto, ecc.	»	6.800.000
Cap. n. 457. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare in dipendenza degli eventi bellici verificatisi in Ispagna nel periodo dal 6 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII	»	2.500.000
Cap. n. 458. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940-XVIII	»	92.300.000
Cap. n. 470. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio, ecc. (pensioni di guerra) .	»	170.000
	L.	129.120.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 26. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante nelle scuole dell'ordine elementare, ecc.	L.	152.100.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 65. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc.	L.	50.000.000

Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 77 — Stipendi, ecc. ad ufficiali della Regia marina, ecc. addetti all'Amministrazione della Marina mercantile	L.	100.000

Ministero dell'aeronautica:

Cap. n. 17. — Pensioni ai personali civili e militari	L.	3.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 46. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 dicembre 1942-XXI, n. 1590.

Estensione alla Regia guardia di finanza del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito ed abrogazione del R. decreto 4 dicembre 1930-IX, n. 1669.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 64, recante modificazioni alle leggi di ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto 26 maggio 1942-XX, n. 687, che rende applicabile alla Regia guardia di finanza il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 dicembre 1930-IX, n. 1669, contenente norme per l'annullamento delle punizioni inflitte ai sottufficiali ed ai militari di truppa della Regia guardia di finanza;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Regia guardia di finanza sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito (Arma dei carabinieri Reali), approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni, vigenti anteriormente al 1° luglio 1942-XX.

Art. 2.

E' abrogato il R. decreto 4 dicembre 1930-IX, n. 1669, contenente norme per l'annullamento delle punizioni inflitte ai sottufficiali ed ai militari di truppa della Regia guardia di finanza.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 48. — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO 10 dicembre 1942-XXI, n. 1591.

9ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 10 dicembre 1942-XXI, sul decreto che autorizza una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

MAESTA'

Per fronteggiare talune imprevedibili esigenze, si rende necessario stanziare appositi fondi in bilancio, ripartiti nei seguenti stati di previsione della spesa:

Ministero delle finanze	L.	28.000
Ministero dell'educazione nazionale . . .	»	28.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste .	»	40.000
Totale . . .	L.	96.000

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43 sono disponibili lire 24.093.680;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 356 dello stato di previsione della spesa

del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43, è autorizzata una nona prelevazione nella somma di lire novantaseimila (L. 96.000) da iscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 133. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti, ecc. . . . . L. 18.000 —

Cap. n. 687 (aggiunto - in conto competenza). — Spese inerenti all'eredità in favore dello Stato disposta da Andersen Hendrik Christian, ecc. . . . . » 10.000 —

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 16. — Spese casuali . . . . L. 28.000 —

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . L. 40.000 —

Totale . . . L. 96.000 —

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 51. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 novembre 1942-XXI, n. 1592.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di San Miniato (Pisa).

N. 1592. R. decreto 7 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di San Miniato (Pisa), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1942-XXI

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1593.

Dichiarazione di pubblica utilità per alcune opere e lavori da eseguirsi dalla Regia marina.

N. 1593. R. decreto 30 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per le marina, vengono dichiarate di pubblica utilità alcune opere e lavori da eseguirsi per conto della Regia marina.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI.

Modificazione al R. decreto 25 luglio 1941-XIX relativo alla iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1941-XIX, registro n. 11 Marina, foglio n. 82, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, e successive modificazioni;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 25 luglio 1941-XIX, relativo alla iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, il nominativo del motoveliero *Proteo* è cambiato, a datare dal 15 settembre 1942-XX, in quello di: « *Maria Grazia Siliato* ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *gennaio* 1943-XXI
Registro n. 1 *Marina, foglio n.* 33.

(122)

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI.

Modificazione al R. decreto 26 settembre 1942-XX relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 26 settembre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1942-XX, registro n. 12 Marina, foglio n. 405, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 26 settembre 1942-XX, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, alle

parole: « Motopesca *S. Antonio* », sono sostituite le altre: « Motopesca *S. Antonino* ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1943-XXI
Registro n. 1 *Marina, foglio n.* 31.

(123)

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI.

Modificazione al R. decreto 24 agosto 1941-XIX relativo alla radiazione dal naviglio ausiliario dello Stato di alcune navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 24 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1941-XIX, registro n. 12 Marina, foglio n. 127, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, fra le quali è compreso il piroscafo *Marocchino;*

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 24 agosto 1941-XIX, riguardante radiazione dal naviglio ausiliario dello Stato di alcune navi mercantili requisite, sono soppresse le parole: « Piroscafo *Marocchino*: dalle ore 24 del 21 aprile 1941 ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1943-XXI
Registro n. 1 *Marina, foglio n.* 32.

(124)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 gennaio 1943-XXI.

Approvazione dello statuto della Cassa di risparmio di Gorizia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, approvato con proprio decreto in data 22 agosto 1938-XVI;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta, in data 20 luglio 1942-XX in ordine alla riforma dello statuto;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, allegato al presente decreto, composto di n. 70 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(125)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1941-XIX.

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Varese.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 30 novembre 1933-XII, n. 8948, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre successivo, al registro 21, foglio 92, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Varese;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia, predisposto dall'Ufficio del genio civile di Varese;

Visti gli articoli 1 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, e 1 e 2 del regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato l'annesso schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno gli interessati potranno produrre opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Varese è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 settembre 1941-XIX

Il Ministro: GORLA

ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI VARESE

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine	Denominazione da valle verso monte	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico l corso d'acqua
1	Sorgente Val di Solco	Torrente Cortesello n. 27 del 1° elenco	Dumenza	Sorgente
2	Sorgente Cortesello	Torrente Cortesello n. 27 del 1° elenco	Dumenza	Sorgente
3	Sorgente detta del Molino Colico	Roggia Molinara e torrente Riazzo n. 39 del 1° elenco	Arcisate	Sorgente
4	Sorgente del nuovo lavatoio	Roggia Molinara e torrente Riazzo n. 39 del 1° elenco	Arcisate	Sorgente
5	Sorgente « La Biancuva »	Roggia Molinara e torrente Riazzo n. 39 del 1° elenco	Arcisate	Sorgente
6	Laghetto Cicogna	Roggia Molinara e torrente Riazzo n. 39 del 1° elenco	Arcisate	Laghetto dal quale ha origine il ramo sinistro della Roggia Molinara
7	Sorgente antica fornace Bossaga	Roggia Molinara e torrente Riazzo n. 39 del 1° elenco	Bisuschio	Sorgente
8	Sorgente « I valà »	Torrente Cavallerizza numero 45 del 1° elenco	Cuasso al Monte	Sorgente
9	Laghetto di Cavagnano e sorgente al suo emissario	Torrente Murante Stivione n. 51 del 1° elenco	Cuasso al Monte	Sorgente e Laghetto presso il suo emissario
10	Sorgente Vallegione	Torrente Murante Stivione n. 51 del 1° elenco	Cuasso al Monte	Sorgente
11	Sorgente « Fontanino S. Carlo	Valle Gerosa e torrente Murante n. 51 del 1° elenco	Cuasso al Monte	Sorgente
12	Rio Villa Davanzo e Sorgente	Lago Cerezio n. 35 del 1° elenco	Cuasso al Monte	Rio e Sorgente
13	Sorgente « Val del Gris »	Valle del Moro n. 63 del 1° elenco	Cremenaga	Sorgente
14	Valle detta dell'Alpe	Grantorella n. 77 del 1° elenco	Montegrino Valtravaglia	Dallo sbocco alla strada di Casteldallo a Rovespiano compreso anche il ramo verso Casteldallo detto Valle del Ronchino
15	Sorgente Selvione	Valle di Piana n. 78 del 1° elenco	Valmarchirolo	Sorgente
16	Riale Gazza Laina e Ronchi	Torrente Margorablia numero 69 del 1° elenco	Cumardo	Dallo sbocco all'abitato di Cumardo
17	Sorgenti Molinazzo	Lisascora n. 82 del 1° elenco	Valmarchirolo	N. 2 sorgenti tributarie del canale della Segheria Molinazzo
18	Sorgente Baciolo	Lisascora n. 82 del 1° elenco	Valmarchirolo	Sorgente

N. d'ordine	Denominazione da valle verso monte	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
19	Rio Provascelli	Rio Rovico Saresè n. 94 del 1° elenco	Masciago Primo all'origine	Dallo sbocco fino all'origine
20	Torrente Valleggio Piana	Lago Maggiore n. 1 del 1° elenco	Castelveccana	Dallo sbocco fino all'origine
21	Fosso Marcio	Torrente Boesio n. 116 del 1° elenco	Cuvio	Dallo sbocco a m. 500 a monte
22	Fosso Acquette	Torrente Boesio n. 116 del 1° elenco	Cuvio	Dallo sbocco fino alla strada Provinciale
23	Canale Boesio Nuovo	Torrente Boesio n. 116 del 1° elenco	Cuvio	Dallo sbocco a m. 600 a monte
24	Canale Carreggio	Torrente Boesio n. 116 del 1° elenco	Cuvio	Dallo sbocco fino all'occhio di Cuvio
25	Sorgenti di Bulgarone	Torrente Bulgarone o Val d'Azio	Orino-Azio	N. 4 sorgenti
26	Rio Riale	Lago Maggiore n. 1 del 1° elenco	Leggiuno Sangiano	Dallo sbocco a m. 500 a monte
27	Sorgente Rossi o Molina e Rio sottostante	Torrente Pinella n. 154 del 1° elenco	Comerio	Sorgente e rio influente
28	Sorgente Carnaga	Valle Molinazzo n. 152 del 1° elenco	Varese	Sorgente
29	Roggia Balzora	Canale Brabbia n. 179 del 1° elenco	Casale Litta	Tutto il corso entro la palude Brabbia
30	Sorgente Molini Piona	Bardello n. 134 del 1° elenco	Brebbia	Sorgente
31	Sorgente Roncaccio	Rio le Casaccie n. 175 del 1° elenco	Taino	Sorgente
32	Sorgente di Montonate	Torrente Gobbia n. 229 del 1° elenco	Mornago	Sorgente
33	Sorgenti S. Giorgio	Torrente Gobbia n. 229 del 1° elenco	Mornago	Sorgenti
34	Torrente Tenore di Albizzate	Torrente Arno n. 179 del 1° elenco	Ierago con Orago Albizzate	Dallo sbocco fino alla strada Albizzate-Menzago
35	Sorgente con pozzo in località Zacchetto	Fiume Olona n. 186 del 1° elenco	Carnago	Sorgente
36	Sorgente Valgolla con pozzo	Fiume Olona n. 186 del 1° elenco	Varese	Sorgente
37	Sorgente Fontane Calde	Fiume Olona n. 186 del 1° elenco	Varese	Sorgente
38	Sorgente Sesnivi	Fiume Olona n. 186 del 1° elenco	Varese	Sorgente
39	Sorgente Molina	Fiume Olona n. 186 del 1° elenco	Varese	Sorgente
40	Sorgenti Eraschini località S. Fermo	Fiume Olona n. 186 del 1° elenco	Varese	Sorgenti
41	Sorgente Bevera presso il molino della Bevera Lissone	Torrente Bevera Varesina n. 207 del 1° elenco	Varese	Sorgente
42	Sorgenti Fontane Dinè	Torrente Ranza n. 198 del 1° elenco	Malnate	Sorgenti
43	Sorgenti Selurago	Torrente Clivio n. 199 del 1° elenco	Viggiù e Uniti	Sorgenti l'una in destra e l'altra in sinistra del torrente poco al disotto dell'abitato di Clivio

Visto, *Il Ministro per i lavori pubblici*
GORLA

(57)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1942-XXI.

Attivazione del nuovo catasto terreni per alcuni Comuni della provincia del Friuli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Bertiolo, Codroipo, Sedegliano, Talmassons, Varmo, costituenti il Distretto delle imposte di Codroipo; Montereale Cellina, del Distretto delle imposte di Maniago; Aviano, Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola, del Distretto delle imposte di Pordenone; Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Maiano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, costituenti il Distretto delle imposte di San Daniele del Friuli; Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravisdomini, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, costituenti il Distretto delle imposte di San Vito al Tagliamento, tutti appartenenti alla provincia del Friuli;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI per i comuni di Bertiolo, Codroipo, Sedegliano, Talmassons, Varmo, costituenti il Distretto delle imposte di Codroipo; Montereale Cellina, del Distretto delle imposte di Maniago; Aviano, Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola, del Distretto delle imposte di Pordenone; Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Maiano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, costituenti il Distretto delle imposte di San Daniele del Friuli; Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravisdomini, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, costituenti il Distretto delle imposte di San Vito al Tagliamento, tutti appartenenti alla provincia del Friuli.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1942-XXI

Il Ministro: Di Revel

(129)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1942-XXI.

Attivazione del nuovo catasto terreni per alcuni Comuni della provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Ascrea, Belmonte in Sabina, Casaprota, Castel di Tora, Concerviano, Greccio, Labro, Longone Sabino, Montenero in Sabina, Monte San Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Poggio Bustone, Poggio San Lorenzo, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Torricella in Sabina, Varco Sabino, costituenti il Distretto delle imposte di Rieti ed appartenenti alla provincia di Rieti;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI per i comuni di Ascrea, Belmonte in Sabina, Casaprota, Castel di Tora, Concerviano, Greccio, Labro, Longone Sabino, Montenero in Sabina, Monte San Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Poggio Bustone, Poggio San Lorenzo, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Torricella in Sabina, Varco Sabino, costituenti il Distretto delle imposte di Rieti, ed appartenenti alla provincia di Rieti.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: Di Revel

(131)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1943-XXI.

Disciplina della produzione e della vendita degli apparecchi radio riceventi per usi civili.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1770;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento ed al consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per tutta la durata della guerra è vietata a chiunque la fabbricazione di apparecchi radio riceventi per usi civili, fatta eccezione per il contingente autorizzato dal Sottosegretariato fabbricazioni di guerra con provvedimento n. 574857/81-56 in data 12 ottobre 1942-XX, contingente la cui produzione non potrà, in nessun caso, protrarsi oltre il 31 agosto 1943-XXI, anche se le ditte fabbricanti avessero ancora disponibili, a tale data, parti finite, semilavorate o materie prime.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è pure vietata la vendita di apparecchi radio riceventi per la radiodiffusione se non:

a) a favore delle Amministrazioni statali;

b) a favore di enti, di privati e di pubblici esercizi che contraggano un nuovo abbonamento alle radioaudizioni circolari dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Nel caso previsto dal comma *b*) l'acquirente dovrà rilasciare, al rivenditore, una dichiarazione scritta dalla quale risulti che, nè egli, nè alcuna delle persone con lui conviventi, ha altro abbonamento alle radioaudizioni circolari.

A partire dalla stessa data, la consegna di apparecchi radiofonici nuovi da parte dei rivenditori, anche se effettuate in esecuzione di contratti di vendita stipulati anteriormente, può essere fatta soltanto agli acquirenti che si trovino nelle condizioni previste alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

I contratti di vendita stipulati invece dai fabbricanti, prima di tale data, resteranno validi soltanto per la quota di apparecchi eventualmente compresa nel piano di distribuzione di cui al successivo art. 5.

Art. 3.

I fabbricanti ed i commercianti di apparecchi radioriceventi dovranno compilare un inventario degli apparecchi che essi detengono alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Detto inventario dovrà essere presentato in duplice esemplare, entro il termine di 15 giorni dalla stessa data al Consiglio provinciale delle Corporazioni, competente per territorio, il quale ne restituirà un esemplare vistato a titolo di ricevuta.

Successivamente, il giorno 30 di ogni mese, i fabbricanti degli apparecchi di cui sopra, inoltreranno, allo stesso Consiglio, una situazione numerica degli apparecchi di ciascun tipo o modello costruiti nel mese stesso e di quelli ceduti ai sensi dell'art. 4 e ciò sino ad esaurimento del contingente di produzione fissato dal Sottosegretariato fabbricazioni guerra con provvedimento n. 574857/81-56 in data 12 ottobre 1942-XX.

Art. 4.

Dall'entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi radioriceventi, per usi civili, ancora da produrre nei limiti del contingente di cui all'art. 3, più quelli esistenti alla stessa data presso i fabbricanti e non facenti parte delle quote già destinate ad Amministrazioni statali ed al P.N.F., secondo il riparto disposto dal Sottosegretariato fabbricazioni di guerra tramite la Fedemeccanici, potranno essere dai fabbricanti stessi ceduti unicamente come segue:

a) per vendite all'estero già autorizzate dal Ministero scambi e valute, in ragione degli impegni assunti;

b) per vendite ai commercianti delle nuove provincie, in ragione del 5 % del totale disponibile, detratti gli apparecchi di cui alla lettera *a*);

c) per vendite ai commercianti, di vecchie provincie, i cui abituali fornitori abbiano dovuto sospendere la produzione, in conseguenza di necessità belliche, in ragione pure del 5 %;

d) per vendite alla loro clientela commerciante in ragione del 90 % residuo ed in proporzione degli acquisti da ciascun cliente effettuati nel periodo 1° luglio 1940-30 giugno 1942.

Art. 5.

Ciascun fabbricante invierà alla Federazione nazionale fascista industriali meccanici, entro otto giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, il piano di distribuzione dei propri apparecchi radioriceventi per usi civili, con le indicazioni numeriche delle quantità assolute di apparecchi distribuibili per ciascun gruppo di vendite previste alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo, distinti per numero di valvole.

Detto piano dovrà anche indicare il quantitativo totale degli apparecchi venduti nel biennio 1° luglio 1940 - 30 giugno 1942 alla clientela indicata alla predetta lettera *d*) affinchè sia reso possibile accertare la esatta proporzionalità delle assegnazioni ai singoli clienti.

A sua volta la Federazione nazionale fascista industriali meccanici comunicherà i dati di cui sopra — entro otto giorni dal loro ricevimento — e previa verifica, al Ministero delle corporazioni, Direzione generale dei consumi industriali ed alla Federazione dei commercianti di ferro, metalli e macchine.

Art. 6.

Gli apparecchi che, per qualsiasi causa, non fossero ritirati dagli aventi diritto dovranno essere proporzionalmente assegnati dalle fabbriche ad altri commercianti della stessa provincia del primitivo assegnatario.

I pagamenti per contanti beneficieranno degli sconti di cassa previsti dall'accordo collettivo per la disciplina del commercio degli apparecchi per la radiodiffusione in vigore al 1° luglio 1942-XX.

Art. 7.

Sul registro di carico e scarico previsto dall'art. 5 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e dall'art. 17 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, dovranno essere annotati anche gli estremi della ricevuta relativa al pagamento del canone del nuovo abbonamento alle radioaudizioni circolari effettuato a mezzo dell'apposito conto corrente postale.

Art. 8.

Tutte le contravvenzioni alle norme del presente decreto saranno punite ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: RICCI

(139)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1943-XXI.
Trasferimento alle dipendenze dello Stato dell'Ufficio centrale per i prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1942-XX che provvide alla disciplina del mercato dei prodotti ortofrutticoli ed autorizzò l'Ente economico dell'ortofrutticoltura a costituire un Ufficio centrale per i prodotti ortofrutticoli, diretto da un rappresentante, delegato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la collaborazione di tecnici delegati dall'Ente economico dell'ortofrutticoltura, dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortoflorofrutticoli, dall'Ente nazionale fascista della cooperazione, dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie alimentari ed agricole varie;

Considerato che le funzioni di ripartizione e di controllo delle disponibilità ortofrutticole, affidate al detto Ufficio centrale rientrano più propriamente nelle attribuzioni dello Stato e perciò conviene trasferire l'Ufficio alle dirette dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Che, a seguito di tale trasferimento, conviene anche rivedere la struttura dell'organo, e perciò in attesa di predisporne il nuovo ordinamento, è opportuno affidarne la gestione ad un gestore straordinario;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio centrale per i prodotti ortofrutticoli, costituito a' sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 16 giugno 1942, è posto alle dirette dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

E' incaricato della gestione straordinaria di tale Ufficio il Cons. naz. dott. Vincenzo Nardi, col mandato di esercitare tutte le funzioni affidate all'Ufficio stesso dalle norme in vigore, nonchè di rivederne l'ordinamento per proporre le eventuali modificazioni.

Art. 3.

In attesa di tale revisione dell'ordinamento, continua a fare parte dell'Ufficio il personale che vi è attualmente assegnato ed alle spese di funzionamento ordinarie e straordinarie provvede il Cons. naz. dott. Nardi avvalendosi del fondo all'uopo costituito presso l'Ente economico della ortofrutticoltura, giusta disposizione ministeriale del 7 settembre 1942, n. 12776.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(127)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 11 gennaio 1943-XXI alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni i disegni di legge per la conversione in legge dei Regi decreti-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1353, e 20 novembre 1942-XXI, n. 1404, concernenti entrambi maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

(106)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Santa Caterina Porto Alabe (Nuoro)

Con decreto Ministeriale del 24 dicembre 1942-XXI, la zona venatoria di Santa Caterina-Porto Alabe (Nuoro), della estensione di ettari 4200, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Confini: punto di partenza Santa Caterina sulla nazionale Santa Caterina-Porto Alabe, passando per la traversa della strada che conduce a Cuglieri fino a Porto Alabe, da Porto Alabe la costa lungo il mare ritornando al punto di partenza.

(108)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Nuoro-Oliena (Nuoro)

Con decreto Ministeriale del 23 dicembre 1942-XXI, la zona di Nuoro-Oliena, della estensione di ettari 4400, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Confini: punto di partenza traversa Oliena sulla nazionale Nuoro-Orosei; dalla traversa a Oliena; da Oliena la strada pedemontana fino al ponte sul Cedrino nello statale di Dorgali; dal ponte alla traversa di Dorgali; da questa alla traversa di Oliena.

(107)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Occhiobello (Rovigo)

Con decreto Ministeriale 14 dicembre 1942-XXI, la zona venatoria di Occhiobello (Rovigo), della estensione di ettari 542 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Confini:

Scolo Mainarda; strada comunale S. Maria Maddalena; Piacentina Fiesso; Scolo Poazzo.

(92)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Lendinara (Rovigo)

Con decreto Ministeriale del 15 dicembre 1942-XXI, la zona venatoria di Lendinara (Rovigo), della estensione di ettari 350 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Confini:

Strada argine destro naviglio Adigetto; strada vicinale Creare; strada comunale delle Valli; scolo consorziale Ramodipalo; strada comunale Ronchi.

(93)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto

Si notifica che nel giorno di sabato 6 febbraio 1943-XXI, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 33ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto (1908), 1ª categoria, creato con la legge 24 dicembre 1908, n. 731.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento, sono 6880 sulle 168.720, attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° aprile 1943-XXI, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(143)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 14 gennaio 1943-XXI - N. 8

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9877
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9961	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,8050
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5063
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,975
Id. 3,50 % (1902)	84,15
Id. 3 % lordo	71,825
Id. 5 % (1935)	92,075
Redimib. 3,50 % (1934)	81,825
Id. 5 % (1936)	94,225
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,75
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,70
Id. 4 % (15-12-43)	99,50
Id. 5 % (1944)	99,475
Id. 5 % (1949)	97,10
Id. 5 % (15-2-50)	96,30
Id. 5 % (15-9-50)	96,225
Id. 5 % (15-4-51)	96,175

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Vercelli.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI VERCELLI

Aziende commerciali

La Società di fatto: « Nissim & C. » Biella - commercio all'ingrosso di materie prime tessili (lane, sottoprodotti lane, fibre autarchiche), composta dai signori Nissim dott. Davide fu Guglielmo e Squindo Rodolfo fu Pietro, ha notificato che in data 1° dicembre 1942 il consocio sig. Rodolfo Squindo è receduto dalla Società; la ditta venne consolidata dal consocio dott. Nissim Davide, che ne continua l'esercizio sotto la ragione commerciale « Nissim ».

(96)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sdemanializzazione di una zona dell'alveo del fiume Roja in comune di Ventimiglia (Imperia)

Con decreto in data 28 settembre 1942-XX del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona dell'alveo del fiume Roja, sponda destra, in frazione Bevera del comune di Ventimiglia (Imperia), della superficie di mq. 27.262,74 indicata nello schizzo planimetrico allegato al decreto stesso.

(135)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca operaia palermitana, in liquidazione, con sede in Palermo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 18 febbraio 1937-XV, con il quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca operaia palermitana, società anonima cooperativa, con sede in Palermo e disposta la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento in data 18 febbraio 1937-XV con il quale mons. Antonino Castellana fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il nominato mons. Antonino Castellana ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Antonio Di Giovanni di Salvatore è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca operaia palermitana, in liquidazione, società anonima cooperativa, con sede in Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione di mons. Antonino Castellana.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(70)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a cinque posti di telefonista nel Ministero delle finanze

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;
Visto il R. decreto 27 agosto 1940-XVIII, n. 1312, col quale sono state approvate le condizioni e le modalità del contratto a termine delle telefoniste del Ministero delle finanze;
Visto l'art. 2 del R. decreto 16 settembre 1940-XVIII, n. 1728, riguardante l'organico del personale di commutazione telefonica del Ministero delle finanze,
Visto il R. decreto 29 dicembre 1941-XX, n. 1565, riguardante il personale di commutazione telefonica del Ministero delle finanze;
Visto il decreto Ministeriale 14 aprile 1942-XX, con il quale è stato indetto un concorso a cinque posti di telefonista nel Ministero delle finanze;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 14 aprile 1942-XX registrato alla Corte dei conti;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinque posti di telefonista nel Ministero delle finanze, indetto con decreto Ministeriale del 14 aprile 1942-XX:

1. Camia Lidia nata Petri . . votazione centesimi 94,69
2. Bendia Maria nata Cleman » » 90,50
3. Liberatori Irene nata Parenti . . . . » » 87 —
4. Zannoni Olga nata Morgia . » » 65 —
5. Bonanni Assunta . . . . . » » 62,25
6. Cleva Berta . . . . » » 61,75

Art. 2.

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso a cinque posti di telefonista nel Ministero delle finanze, indetto con decreto Ministeriale del 14 aprile 1942-XX, nell'ordine appresso indicato:

1. Camia Lidia nata Petri
2. Bendia Maria nata Cleman
3. Liberatori Irene nata Parenti
4. Zannoni Olga nata Morgia
5. Bonanni Assunta

Art. 3.

La candidata Cleva Berta è dichiarata idonea del concorso suddetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1942-XXI

Il Ministro: Di Revel

(116)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso a nove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il decreto Ministeriale n. 2792/203 in data 19 febbraio 1942-XX — registrato alla Corte dei conti il 26 stesso mese, bilancio Comunicazioni, registro n. 9 I.G.M.T.C., foglio numero 89 — con il quale è stato bandito un concorso per esami a nove posti di vice segretario amministrativo in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Vista la graduatoria di merito formata, per il concorso suindicato, dalla competente Commissione esaminatrice costituita con decreto Ministeriale n. 10773/203 del 19 giugno 1942, registrato alla Corte dei conti il 27 stesso mese, bilancio Comunicazioni, registro n. 9 I.G.M.T.C., foglio n. 227;
Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a nove posti di vice segretario amministrativo in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto Ministeriale n. 2792/203 in data 19 febbraio 1942-XX:

COGNOME E NOME	Votazione media prove scritte	Vosazione prova orale	Votazione complessiva
1. Triggiani Enrico	8,55	9,40	17,95
2. Manfredonia Corrado	9,10	8,60	17,70
3. Cuomo Alfonso	7	7,60	14,60
4. Di Lullo Ubaldo	7,55	6,80	14,35
5. Parisi Alfiero	8,15	6	14,15
6. Colonna Idolo	7,35	6,60	13,95
7. Mecozzi Marcello	7,55	6,20	13,75
8. Marino Giustino	7,05	6	13,05

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Triggiani Enrico . . . . punti 17,95
2. Manfredonia Corrado . . . . . . » 17,70
3. Cuomo Alfonso . . . . » 14,60
4. Di Lullo Ubaldo . . . . » 14,35
5. Parisi Alfiero . . . . » 14,15
6. Colonna Idolo . . . . » 13,95
7. Mecozzi Marcello . . . . » 13,75
8. Marino Giustino . . . . » 13,05

Roma, addì 11 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: Host Venturi

(97)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.